



COMUNICATO N. 116/L – 25 NOVEMBRE 2025

116/239

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 92/A della F.I.G.C., pubblicato in data 24 novembre 2025

Comunicato Ufficiale n. 92/A;

Il Consiglio Federale

- tenuto conto che il Comitato Italiano Paraolimpico ha riconosciuto la FIGC quale Federazione Sportiva Italiana Paraolimpica, attribuendo alla stessa le funzioni di gestione tecnica, organizzativa e formativa di alcune attività calcistiche paralimpiche;
- atteso che nella FIGC è da tempo inquadrata la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale a cui è demandata l'organizzazione e la disciplina delle competizioni calcistiche per atleti disabili, la partecipazione delle società e dei tesserati alle stesse;
- ritenuto opportuno affidare alla medesima Divisione anche le nuove attività delegate alla F.I.G.C. dal CIP e per l'effetto modificare la denominazione in Divisione Calcio Paralimpico;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

a decorrere dal 1° gennaio 2026, la DCPS assumerà la denominazione di Divisione Calcio Paralimpico e ad essa saranno affidate anche le nuove attività delegate alla F.I.G.C. dal CIP. Dalla suddetta data entrerà in vigore l'art. 25 *ter* delle NOIF secondo il testo allegato sub A).

Pubblicato in Firenze il 25 novembre 2025

IL PRESIDENTE
(Matteo Marani)



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 25 ter Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	Art. 25 ter La Divisione Calcio Paralimpico
1. La Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale è inquadrata nella F.I.G.C..	1. La Divisione Calcio Paralimpico è inquadrata nella F.I.G.C., Federazione Sportiva Nazionale Paralimpica riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico.
2. La Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale organizza e disciplina le competizioni calcistiche per atleti disabili, la partecipazione delle società e dei tesserati alle stesse. La Federazione, ove ritenuto, può demandare alle Leghe l'organizzazione delle competizioni della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	2. La Divisione Calcio Paralimpico esercita le funzioni amministrative e di gestione attribuitele dalla Federazione ed assolve, nel rispetto degli indirizzi e delle disposizioni federali nonché dei Regolamenti approvati dal Consiglio Federale, ai compiti ad essa demandati, ivi compresi quelli riguardanti l'organizzazione e la disciplina delle competizioni calcistiche per atleti con disabilità, la partecipazione delle società e dei tesserati alle stesse.
	2 bis. La Divisione Calcio Paralimpico esercita altresì le funzioni amministrative e di gestione tecnica, organizzativa e formativa delle attività calcistiche paralimpiche delegate alla F.I.G.C. dal Comitato Italiano Paralimpico. A tal fine, la F.I.G.C. garantisce il rispetto dei principi e delle direttive del Comitato Italiano Paralimpico e del Comitato Paralimpico Internazionale per quanto attiene alle suddette attività.
	2 ter. La Federazione, ove ritenuto, può demandare alle Leghe l'organizzazione delle competizioni della Divisione Calcio Paralimpico.
3. Le Norme organizzative e di funzionamento della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale sono approvate dal Consiglio Federale	3. Le Norme organizzative e di funzionamento della Divisione Calcio Paralimpico sono approvate dal Consiglio Federale.

4. Il tesseramento quale tecnico, dirigente, collaboratore o educatore di società partecipanti alle competizioni di calcio sperimentali organizzati dalla Divisione, qualificato come tesseramento del Dirigente anche con funzioni tecniche, autorizza la conduzione tecnica della squadra ed è compatibile con il tesseramento quale calciatore/calciatrice, tecnico, dirigente o collaboratore di società associata alle Leghe o che svolga attività esclusivamente nel Settore Giovanile e Scolastico.	4. Salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni emanate dal Comitato Italiano Paralimpico per le attività di cui al comma 2 bis, il tesseramento quale tecnico, dirigente, collaboratore o educatore di società partecipanti alle competizioni di calcio organizzate dalla Divisione, qualificato come tesseramento del Dirigente anche con funzioni tecniche, autorizza la conduzione tecnica della squadra ed è compatibile con il tesseramento quale calciatore/calciatrice, tecnico, dirigente o collaboratore di società associata alle Leghe o che svolga attività esclusivamente nel Settore Giovanile e Scolastico.
---	--